

FOCUS SUL DECRETO MILLEPROROGHE

del Dott. Michele Scognamiglio

Il d.l. 29.12.2010, n. 225 convertito nella l. 10/2011 detta disposizioni in ordine alla proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Il testo introduce anche nuove previsioni in grado di incidere direttamente sulla redazione dei bilanci per l'anno 2011 da parte degli enti locali

Accisa Enel.

L'art. 2 co. 2 *bis* prevede che nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, con le seguenti modalità:

a) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

b) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

Addizionale comuni - regione Campania.

Analogamente per i soli comuni della Regione Campania il successivo co. 2 *ter* prevede che gli stessi destinatari della riduzione dei trasferimenti erariali per far fronte ai debiti con il commissariato ai rifiuti ferma la facoltà prevista dal co. 2 *bis*, lett. b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, possano procedere a deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

Proroga denuncia case ex rurali o non accatastate.

L'art. 2 co. 5 *bis* proroga il termine del 31.12.2010 previsto per la regolarizzazione delle case cosiddette Fantasma fino alla data del 30.4.2011.

Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili.

Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati.

Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente.

In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1.1.2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.

I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati a far data dal 2.5.2011.

Componenti dell'OIV collocati fuori ruolo a domanda.

L'art. 2 co. 12 *decies*, al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza la prosecuzione della attività,

consente ai componenti dell'organismo unico di valutazione - OIV- di essere collocati fuori ruolo se ne fanno richiesta.

La facoltà di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della l. 10/2011, continuando ad operare fino al termine del mandato.

Proroga fino al 20.3.2012 entrata in vigore della conciliazione per le controversie su condomini e incidenti stradali.

L'art. 2 co. 16 *decies* proroga il termine di entrata in vigore dell'istituto della mediazione civile per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Debiti fiscali proroga dei pagamenti dei debiti fiscali fino a 72 rate anche per i morosi e inadempienti.

Il successivo co. 20 dell'art. 2 prevede che le dilazioni concesse, per i debiti fiscali e interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Imposta di registro.

Il termine di cinque anni, per gli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati è prorogato di tre anni. Termine entro cui è finalizzato il trasferimento di proprietà per l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell' 1%.

Rimborsi elettorali.

L'art. 2 co. 24 prevede che il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29.3.2010, è stato differito al 26.3.2011.

Le quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata sono corrisposte in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine.

Dipendenti pubblici.

I coo. 30 - 31 e 32 consentono al dipendente pubblico di essere reintegrato in servizio *"dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato"*.

Tuttavia l'applicazione di misura e tutela non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Patto di stabilità regioni ed enti locali.

Il co. 33 dell'art. 2 integra la disciplina dettata in materia di patto di stabilità interno prevedendo che:

- ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale *"Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali"* ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- Le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;
- Gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Indebitamento e bilanci enti locali.

L'art. 204, co. 1, del testo unico di cui al d. lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato modificato prevedendo che gli enti locali non possono far ricorso ad indebitamenti allorquando l'incidenza percentuale degli interessi sui primi tre titoli dell'entrata è superiore al 12 per cento per l'anno 2011, al 10 per cento per l'anno 2012 e all'8 per cento a decorrere dall'anno 2013".

Dismissioni partecipate.

Ai fini dell'applicazione delle misure di dismissione delle quote societarie il termine ultimo è fissato "entro il 31.12.2013".

Tali disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31.12.2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Parchi.

Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31.12.2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 2, co. 186, lett. e), della l. 23.12.2009, n. 191.

Trasferimenti erariali.

Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010.

Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni.

Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Incedibilità dei trattamenti di fine rapporto.

Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti a terzi da parte dei dipendenti pubblici.

Anatocismo bancario.

In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.